

Statuto

Aggiornato
al 15 settembre 2020

Ecra

Premessa

La Federcasse-Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane è impegnata nel continuo a sviluppare le forme e i modi dell'unità del Sistema del Credito Cooperativo.

In tale prospettiva, essa rappresenta le diverse componenti del Sistema.

Gli associati condividono l'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione delle Banche di Credito Cooperativo alla Federcasse.

Essi ne adeguano lo statuto, anche con riguardo alla tipologia degli associati, tenuto conto del ruolo e delle funzioni dei Gruppi bancari cooperativi e del Raiffeisen IPS, in modo coerente con gli assetti di sistema a livello nazionale e territoriale, tempo per tempo definiti.

TITOLO I

Costituzione – Sede – Natura e Scopi – Attività

Art. 1

Costituzione e Sede

1. La Federcasse – Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse Rurali ed Artigiane (di seguito anche “Federcasse”), ha sede in Roma e può avere un ufficio di rappresentanza a Bruxelles.

2. Essa opera senza fini di speculazione privata e rappresenta l’organismo associativo a livello nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, delle Casse Rurali ed Artigiane e delle Casse Raiffeisen (di seguito anche “BCC-CR”), delle Federazioni regionali ed interregionali delle BCC-CR (o anche “Federazioni territoriali”), della Federazione Trentina della Cooperazione, del Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen, delle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi, della Raiffeisen Landesbank Südtirol-Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige S.p.A. e delle altre persone giuridiche descritte all’art. 8.

3. Essa è disciplinata dalle norme del libro I, titolo II del Codice Civile e dalle disposizioni del presente statuto.

4. La Federcasse, quale componente del Movimento cooperativo italiano, aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane. In qualità di Associazione specializzata riconosciuta con decreto ministeriale del 20 novembre 2006, Federcasse svolge, in base ad una convenzione stipulata con Confcooperative ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 220/02 e in collaborazione con le Federazioni territoriali di cui al successivo art. 4, l'attività di revisione cooperativa sulle BCC ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

5. Essa, su deliberazione del consiglio nazionale di cui all'art. 16 del presente statuto, partecipa ad organismi, enti, fondazioni, associazioni nazionali, dell'Unione Europea ed internazionali e società che abbiano oggetto e finalità analoghi o complementari ai propri scopi sociali.

6. La Federcasse può assumere partecipazioni in società di capitali che siano espressione del Movimento cooperativo, ovvero che svolgano attività ausiliarie, strumentali o funzionali agli scopi della Federcasse stessa, o che ispirino la loro attività ai principi della cooperazione.

7. Può assumere partecipazioni anche nelle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi. Tali partecipazioni non possono essere superiori allo 0,1% del capitale sociale di ciascuna Capogruppo.

8. La Federcasse partecipa al capitale del Fondo mutualistico per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, promosso dalla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 2

Natura e scopi

1. La Federcasse si ispira al pensiero economico di Federico Guglielmo Raiffeisen, sviluppa la propria attività secondo i principi e gli obiettivi della cooperazione a carattere di mutualità e solidarietà ed è al servizio dell'unità e dello sviluppo della Cooperazione di Credito italiana.

2. Essa ha lo scopo di promuovere la tutela e la crescita delle BCC-CR, dei Gruppi bancari cooperativi e del Raiffeisen IPS ai quali le BCC-CR aderiscono, nonché di assistere le Federazioni e gli altri associati. Ha altresì lo scopo di promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria, nonché della cultura della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità.

3. Nell'interesse delle BCC-CR e degli altri associati, contribuisce a determinare – in collaborazione con Confcooperative, le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e la Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffei-

sen – i generali indirizzi della Cooperazione di Credito.

Assicura la rappresentanza istituzionale in ambito nazionale, europeo e internazionale, allo scopo di favorire la realizzazione delle finalità morali, sociali ed economiche nell'interesse degli associati, dei clienti e delle comunità di riferimento. In particolare, favorisce lo sviluppo delle BCC-CR mediante l'esercizio di attività di interesse comune, di rappresentanza e tutela, di analisi ed elaborazione di politiche legislative, studio e ricerca, diffusione della cultura e della identità bancaria mutualistica, di formazione continua dei componenti dei loro organi sociali, della dirigenza e degli altri collaboratori e, in taluni ambiti, di assistenza.

4. Collabora con i Gruppi bancari cooperativi e la Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen per l'efficace perseguimento delle finalità mutualistiche delle BCC-CR aderenti e svolge i compiti di verifica della coerenza mutualistica del Credito Cooperativo, anche in collaborazione con Confcooperative.

5. Collabora con i Gruppi bancari cooperativi e la Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen per la costituzione di nuove BCC-CR, nonché esercita altre funzioni in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari tempo per tempo vigenti.

6. Supporta le Federazioni associate assolvendo a compiti di coordinamento e assistenza organizzativa e promuove coerenti relazioni fra le stesse.

Art. 3

Attività

1. La Federcasse, per il conseguimento dei propri scopi sociali, svolge in proprio, o attraverso enti partecipati o società collegate, attività e funzioni di:
 - a) tutela e rappresentanza degli interessi generali della Cooperazione di Credito, anche in collaborazione con Confcooperative;
 - b) consulenza ed assistenza alle associate in ambito normativo, analisi ed elaborazione di politiche legislative, studio e ricerca orientati alla valorizzazione e alla diffusione delle caratteristiche della mutualità bancaria, nonché al mantenimento e alla qualificazione della natura di cooperative a mutualità prevalente delle BCC-CR;
 - c) rappresentanza degli interessi sindacali del Sistema del Credito Cooperativo nella stipulazione dei contratti di lavoro, assistenza nonché consulenza in materia sindacale e normativa del lavoro, tenendo conto degli assetti organizzativi del Sistema stesso e in collaborazione con le Capogruppo e la Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen. Federcasse partecipa inoltre alla gestione, insieme alle organizzazioni sindacali, del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e

della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di "Credito Cooperativo" istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli altri enti bilaterali nazionali della Categoria;

- d) promozione, sul piano della informazione e diffusione interne ed esterne, del ruolo e della funzione, nonché dell'immagine della Cooperazione di Credito. Tale scopo potrà essere perseguito anche mediante la cessione a terzi di proprie pubblicazioni;
- e) formazione imprenditoriale cooperativa e tecnico-identitaria a favore di amministratori, dirigenti e collaboratori degli associati di cui all'articolo 8 del presente statuto, nonché di formazione mutualistica a favore delle basi sociali delle BCC-CR;
- f) organizzazione di manifestazioni e iniziative al fine di approfondire lo studio e l'analisi delle tematiche relative alla Cooperazione di Credito e alla fenomenologia dell'istituto cooperativo;
- g) collaborazione con gli associati e nel rispetto del ruolo e delle funzioni delle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e della Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen e dell'Ente gestore del Raiffeisen IPS, alla elaborazione dello statuto-tipo delle BCC-CR, in particolare per gli aspetti connessi alle finalità mutualistiche e per i profili di competenza in materia di revisione cooperativa.

- h) espletamento di tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento e la diretta attuazione degli scopi istituzionali, nonché di quelle concernenti la diffusione dell'educazione finanziaria, e della cultura della sostenibilità ambientale e sociale dei territori e delle comunità.
- i) consulenza e assistenza anche a soggetti terzi e appartenenti al Sistema del Credito Cooperativo, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali della Federcasse.

2. I dati e le informazioni acquisiti dalla Federcasse non possono essere comunicati a terzi o divulgati né utilizzati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.

TITOLO II

Sistema del Credito Cooperativo – Adesioni

Art. 4

Sistema del Credito Cooperativo

1. Il Sistema del Credito Cooperativo è formato:
 - dalle BCC-CR;
 - dalle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi;
 - dalla Raiffeisen Landesbank Südtirol-Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.;
 - dalle Federazioni territoriali delle BCC-CR;
 - dalla Federazione Trentina della Cooperazione;
 - dalla Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen;
 - dall'Ente gestore del Raiffeisen IPS;
 - dalle banche, società di servizi e organismi costituiti dal Sistema del Credito Cooperativo al fine di potenziare e razionalizzare la propria attività;
 - dalla stessa Federcasse.

Art. 5

Adesione delle BCC-CR

1. Le BCC-CR aderiscono alle Federazioni territoriali e, per il loro tramite, alla Federcasse. Le Casse Rurali aventi sede legale nella provincia autonoma di Trento aderiscono alla Federazione Trentina della Cooperazione e per suo tramite

alla Federcasse. Le Casse Raiffeisen aderenti al Raiffeisen IPS nonché l'Ente gestore del Raiffeisen IPS associati alla Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen aderiscono per il suo tramite a Federcasse.

2. Le BCC-CR non aderenti alle Federazioni territoriali e alla Federazione Trentina della Cooperazione, nonché le Casse Raiffeisen non aderenti al Raiffeisen IPS e alla Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen, possono richiedere di aderire direttamente alla Federcasse, la quale delibera sull'istanza di adesione previa consultazione della Federazione di riferimento territoriale. L'eventuale delibera di rigetto è motivata¹.

3. I criteri per la determinazione dei contributi associativi alla Federcasse sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 27.

4. Per le BCC-CR aderenti direttamente alla Federcasse, i criteri di contribuzione tengono conto dell'accesso diretto alle attività associative e stabiliscono importi incrementati rispetto a quelli determinati per le BCC-CR aventi sede nel medesimo territorio e che sono associate alla Federcasse per il tramite della Federazione di riferimento territoriale. La componente aggiuntiva è annual-

¹ Federcasse collabora all'individuazione di soluzioni transattive ragionevoli con le Federazioni destinatarie di richieste di recesso da parte di BCC-CR loro associate.

mente fissata dal consiglio nazionale, tenuto conto del principio di equità e dei maggiori costi che Federcasse dovrà sostenere per assistere le BCC-CR direttamente associate.

5. L'adesione alla Federazione nazionale è condizione pregiudiziale per l'accesso, la partecipazione e la fruizione dei servizi e delle strutture costituite e gestite nell'interesse comune del Credito Cooperativo esclusi gli Enti bilaterali provinciali o regionali.

Art. 6

Adesione delle Federazioni territoriali, e delle Federazioni di Trento e Bolzano

1. Le Federazioni, sono organismi costituiti nella forma di società cooperativa a responsabilità limitata o di associazione, per assolvere compiti di rappresentanza, promozione, formazione, supporto all'attività delle BCC-CR aderenti, nonché di gestione di servizi in comune.

2. Le Federazioni territoriali aderiscono alla Federcasse di cui sono articolazione territoriale per lo svolgimento dell'attività di revisione cooperativa ai sensi della normativa vigente.

2-bis. La Federazione Trentina della Cooperazione e la Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen aderiscono alla Federcasse.

3. Le Federazioni di cui ai commi precedenti contribuiscono alle spese di gestione della Federcasse nella misura stabilita dal regolamento di cui all'art. 27.

Art. 7

Adesione delle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e della Raiffeisen Landesbank Südtirol-Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A

1. Le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi aderiscono alla Federcasse e contribuiscono alle spese di gestione della stessa, ciascuna secondo la propria dimensione come rilevata dai bilanci consolidati di gruppo e nella misura stabilita dal regolamento di cui all'articolo 27.

2. La Raiffeisen Landesbank Südtirol-Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A. aderisce alla Federcasse e contribuisce alle spese di gestione della stessa secondo la propria dimensione come rilevata dal bilancio di esercizio e nella misura stabilita dal regolamento di cui all'articolo 27.

TITOLO III

Associati. Ammissione – Recesso – Esclusione Decadenza – Diritti ed obblighi

Art. 8 Associati

1. Sono associati della Federcasse:
 - a) le BCC-CR che aderiscono ciascuna per il tramite della propria Federazione territoriale o direttamente; le Casse Rurali aventi sede legale nella provincia autonoma di Trento che aderiscono ciascuna per il tramite della Federazione Trentina della Cooperazione o direttamente; le Casse Raiffeisen aderenti al Raiffeisen IPS, nonché l'Ente gestore del Raiffeisen IPS che aderiscono per il tramite della Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen; le Casse Raiffeisen non aderenti al Raiffeisen IPS ed alla Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen, che aderiscono direttamente.
 - b) le Federazioni territoriali e, per le province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente la Federazione Trentina della Cooperazione e il Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen;
 - c) le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e, per il loro tramite, le altre società bancarie (diverse dalle BCC-CR), finanziarie e

strumentali da queste controllate; la Raiffeisen Landesbank Südtirol-Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.;

- d) gli enti e le società di servizi cui partecipino le BCC-CR e/o gli enti di cui alle lettere precedenti, costituiti per la valorizzazione e lo sviluppo del Sistema del Credito Cooperativo, a condizione che si impegnino a rispettare i regolamenti e gli indirizzi della Federcasse.

2. Può essere ammesso tra gli associati il Fondo mutualistico per lo sviluppo e la promozione della cooperazione, istituito ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59, promosso dalla Confederazione Cooperative Italiane, al quale le BCC versano il proprio contributo.

3. Possono altresì essere ammessi tra gli associati i Fondi mutualistici regionali e provinciali.

4. I criteri per la determinazione dei contributi associativi alla Federcasse, sono stabiliti dal regolamento di cui all'art. 27.

Art. 9

Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde:

- a) per recesso;
- b) per esclusione su delibera del consiglio nazionale;

c) per decadenza dei requisiti previsti per l'ammissione.

2. Il recesso può avvenire in ogni tempo. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al consiglio nazionale e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia trasmessa sei mesi prima. Il recesso non dà diritti sul patrimonio dell'associazione, ai sensi dell'art. 24, ultimo comma del Codice Civile, e non comporta rimborso dei contributi versati, né abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso. Qualora la dichiarazione di recesso venisse trasmessa successivamente all'inizio del biennio, la BCC viene comunque sottoposta a revisione da Federcasse. In tal caso, ai fini della revisione cooperativa e della relativa contribuzione, la dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in cui è stata effettuata la revisione cooperativa.

3. Il consiglio nazionale può deliberare l'esclusione dell'associato nei casi di inadempimento agli obblighi di cui all'art. 11.

4. La decadenza è dichiarata dal consiglio nazionale non appena si verifica la condizione prevista alla lettera c) del primo comma.

5. Per l'associato escluso o decaduto valgono le disposizioni di cui al secondo comma.

Art. 10

Diritti degli associati

1. Gli associati hanno diritto di:
 - a) partecipare alle deliberazioni dell'assemblea e alla elezione delle cariche sociali;
 - b) usufruire dell'attività, dei servizi e delle strutture costituite e gestite dalla Federcasse nell'interesse comune del Credito Cooperativo, nei modi e nei limiti fissati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali;
 - c) svolgere ogni altra attività ed esercitare tutte le facoltà consentite dalla legge.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati in regola col versamento dei contributi associativi che produce effetti anche sul diritto di partecipazione all'assemblea.

Art. 11

Obblighi degli associati

1. Gli associati hanno l'obbligo di:
 - a) osservare le disposizioni del presente statuto;
 - b) uniformarsi alle deliberazioni sociali e agli indirizzi programmatici;
 - c) versare i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dall'assemblea, secondo i criteri definiti in apposito Regolamento di cui all'art. 27 del presente statuto, secondo un principio di proporzionalità;

- d) non attuare comportamenti lesivi dell'interesse comune del Credito Cooperativo, alla cui tutela si indirizza l'azione della Federcasse;
- e) collaborare per il miglior raggiungimento dei fini statutari, in particolare inviando periodicamente alla Federcasse tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività istituzionali, ivi compresi i dati di bilancio, sia a livello individuale sia a livello consolidato;
- f) comunicare alla Federcasse i propri statuti e le loro eventuali modifiche.

2. Nei casi di inadempimento degli obblighi di cui al presente articolo, il consiglio nazionale può decidere, tenendo conto della gravità dell'inadempimento, l'irrogazione di una o più delle seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione, per un periodo massimo di un anno, degli esponenti dell'associato inadempiente dalla partecipazione ai lavori degli Organi sociali della Federcasse fermo restando per l'associato l'obbligo di adempimento dei doveri di cui al presente articolo;
- c) la sospensione, per un periodo massimo di un anno, dell'erogazione da parte della Federcasse dei propri servizi all'associato sanzionato, fermo restando per lo stesso l'obbligo di adempimento dei doveri di cui al presente articolo;
- d) l'esclusione.

3. Le deliberazioni relative alle sanzioni di cui alle lettere b), c) e d) del secondo comma del presente articolo sono prese con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio nazionale.

TITOLO IV

Organi sociali

Art. 12

Organi

1. Gli organi della Federcasse sono:
 - a) l'assemblea;
 - b) il consiglio nazionale;
 - c) il comitato di consultazione;
 - d) il presidente;
 - e) il collegio dei revisori dei conti;
 - f) il collegio dei probiviri.

Art. 13

Assemblea

1. L'assemblea è costituita dagli associati nelle persone dei legali rappresentanti o mandatarî.
2. Gli associati di cui al primo comma hanno diritto ciascuno ad un voto.
3. Qualora un associato sia impossibilitato a partecipare all'assemblea, esso potrà delegare altro associato appartenente alla stessa categoria di cui all'articolo 8 del presente statuto. La delega dovrà essere conferita per iscritto. Ciascun associato non può ricevere più di una delega in assemblea ordinaria e non più di tre deleghe in assemblea straordinaria. Le Federazioni possono ricevere le deleghe delle BCC ad esse associate.

Le Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi possono ricevere le deleghe delle altre società (diverse dalle BCC-CR) da esse controllate.

Art. 14

Convocazione e quorum dell'assemblea

1. L'assemblea è convocata dal consiglio nazionale entro sette mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, l'approvazione del preventivo delle spese e delle entrate della gestione e la misura dei contributi associativi,² nonché per trattare le ulteriori materie indicate ai numeri da 2 a 6 del primo comma dell'art. 2364 del Codice Civile.

2. L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un quinto degli associati di cui all'art. 8. In questo ultimo caso, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale di Roma.

3. L'avviso di convocazione deve essere inviato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, al domicilio di ciascun associato, dei membri del consiglio nazionale e del collegio dei revisori dei conti.

² Entro sette mesi (luglio 2021) dalla chiusura del Bilancio Esercizio 2020, l'Assemblea approva il preventivo di spese ed entrate Esercizio 2022 e la misura dei relativi contributi

4. In prima convocazione l'assemblea è valida quando sia presente almeno la metà più uno dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 13.³

In seconda convocazione, l'assemblea è valida quale che sia il numero degli associati presenti, fatto salvo quanto previsto al successivo comma nove del presente articolo.

5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti degli associati presenti, fatte salve le previsioni di maggioranze più elevate;

6. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per alzata di mano, per appello nominale, oppure per acclamazione. Il presidente propone all'assemblea il sistema che deve essere seguito per ogni deliberazione.

7. La nomina del Collegio dei revisori dei conti si effettua a scrutinio segreto ed è adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, salvo che non avvenga per acclamazione previo consenso di tutti i presenti.

8. L'assemblea delibera con la maggioranza dei tre quarti degli associati presenti in ordine alle componenti del preventivo delle spese e delle entrate della gestione diverse e ulteriori da quelle ordina-

³ Ai fini della determinazione dei quorum costitutivo e deliberativo dell'Assemblea vanno considerate anche le BCC-CR associate tramite le Federazioni Locali.

rie che garantiscono la continuità operativa della Federcasse, come esposto in apposito documento separato relativo a tali eventuali componenti straordinarie.

9. Per modificare lo statuto occorre il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

10. L'assemblea è presieduta dal presidente della Federcasse e nei casi di assenza o di impedimento dal vice presidente vicario e, in mancanza di questi, dal vice presidente. In mancanza, l'assemblea elegge il proprio presidente.

11. L'assemblea, su indicazione del presidente, nomina un segretario anche al di fuori dei propri componenti e può nominare altresì due o più scrutatori.

12. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

13. Il presidente dell'assemblea ha facoltà di far assistere all'assemblea stessa soggetti diversi dagli associati.

Art. 15

Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea è il massimo organo deliberante della Federcasse.

2. Spetta all'assemblea:

- a) deliberare sul bilancio di esercizio, sulla destinazione dell'avanzo di gestione ovvero sulla copertura del disavanzo, nonché sulle relazioni predisposte dal consiglio nazionale e dal collegio dei revisori dei conti;
- b) approvare il preventivo delle spese e delle entrate della gestione e la misura dei contributi associativi a carico degli associati, nonché l'eventuale documento relativo alla componente straordinaria di cui al comma 8 dell'articolo 14;
- c) eleggere il collegio dei revisori dei conti ed il collegio dei probiviri, designandone il rispettivo presidente;
- d) deliberare l'eventuale scioglimento anticipato della Federcasse e provvedere in conseguenza;
- e) deliberare sulle proposte di modifica del presente statuto;
- f) dibattere i temi di carattere generale riguardanti il Sistema del Credito Cooperativo e stabilire il programma complessivo di attività della Federcasse;
- g) decidere sulle materie sottoposte al suo esame dal consiglio nazionale o dal presidente;
- h) adempiere a tutte le attribuzioni che a norma di legge e di statuto sono di sua competenza, fra le quali quella di stabilire i compensi per i membri del consiglio nazionale e del collegio dei revisori dei conti;

- i) deliberare sul progetto di regolamento concernente il sistema di calcolo dei contributi associativi di cui al terzo comma, dell'articolo 27, del presente statuto approvato dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, lettera g);
- l) deliberare sul progetto di regolamento concernente la nomina dei rappresentanti delle BCC-CR che aderiscono direttamente a Federcasse, di cui all'articolo 16, comma 2, secondo alinea, del presente statuto, approvato dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 18, terzo comma, lettera g).

Art. 16

Consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale è formato al massimo da 24 consiglieri.
2. Del consiglio nazionale fanno parte di diritto:
 - i presidenti delle Federazioni territoriali e delle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e i presidenti, o un loro delegato, della Confederazione delle Cooperative Italiane, della Federazione Trentina della Cooperazione, del Raiffeisenverband Südtirol-Federazione delle Cooperative Raiffeisen e della Raiffeisen Landesbank Südtirol-Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige S.p.A.;

- il rappresentante o i rappresentanti delle BCC-CR aderenti direttamente alla Federcasse, designati dalle stesse tra i loro legali rappresentanti. Il regolamento assembleare ne determina il numero tenendo conto della numerosità delle stesse alla data di convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sul rinnovo delle cariche sociali della Federcasse;
- il consigliere designato dagli enti di cui alla lett. d) dell'art. 8;
- senza diritto di voto, il rappresentante del Comitato di Coordinamento della Rete Nazionale dei Giovani soci delle BCC-CR e il rappresentante della Associazione delle Donne del Credito Cooperativo-iDEE, eletti tra i componenti dei propri organi.

3. La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di associato comporta la decadenza dei consiglieri comunque espressi dal medesimo associato.

Lo stesso effetto è prodotto dalla decadenza dalle cariche ricoperte dagli stessi consiglieri all'interno degli associati medesimi.

Art. 17

Convocazione del consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale è convocato dal presidente almeno una volta a bimestre mediante avviso scritto da inviarsi ai consiglieri e ai revisori dei conti almeno 8 giorni prima; in caso

di urgenza il termine potrà essere ridotto a due giorni.

2. Il consiglio nazionale è presieduto dal presidente o da chi lo sostituisce. Le sedute e le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

3. Le funzioni di segretario vengono svolte dal direttore ovvero dalla persona nominata dal presidente.

4. In via eccezionale, su indicazione del presidente le riunioni del consiglio nazionale si potranno svolgere attraverso video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente che sarà affiancato da un segretario.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza almeno della metà più uno dei componenti in carica aventi diritto di voto.

6. I componenti del consiglio nazionale durano in carica tre anni e decadono quando perdono i requisiti di cui all'articolo 16 del presente statuto.

7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti, ovvero con le diverse maggioranze previste. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del presidente. Le deliberazioni assunte vincolano tutti gli associati.

8. Nei casi di cessazione dei consiglieri nel corso dell'anno, il consiglio nazionale provvede alla sostituzione mediante cooptazione. I consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

Art. 18

Competenze del consiglio nazionale

1. Il consiglio nazionale elegge tra i suoi componenti aventi diritto di voto il presidente, il vicepresidente vicario e un vice presidente.

2. Il consiglio nazionale delibera sulle materie di ordinaria e straordinaria amministrazione e su tutte le materie del presente statuto che le leggi non riservano tassativamente all'assemblea.

3. In particolare il consiglio nazionale ha il compito:

- a) di deliberare sull'ammissione, il recesso, la decadenza e sulla irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 11 agli associati;
- b) di redigere ed approvare con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti il progetto di bilancio di esercizio e il progetto di

- preventivo delle spese e delle entrate della gestione, nonché l'eventuale documento relativo alla componente straordinaria di cui al comma 8 dell'articolo 14, predisposti con il supporto del direttore. Detti documenti sono sottoposti nella tempistica prevista all'assemblea per le competenti deliberazioni;
- c) di deliberare la convocazione dell'assemblea e di predisporre la relazione annuale;
 - d) di deliberare la partecipazione della Federcasse ad organismi, enti, fondazioni, associazioni e società;
 - e) di deliberare gli emolumenti degli amministratori investiti di particolari incarichi;
 - f) di indicare i rappresentanti della Federcasse nel consiglio di altri organismi, enti, fondazioni, associazioni e società;
 - g) di approvare, con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, le proposte di modifica dello statuto sociale nonché i regolamenti per l'attuazione delle norme statutarie;
 - h) di deliberare in ordine all'accensione di debiti bancari garantiti o non garantiti;
 - i) di prendere tutte le decisioni necessarie per una organizzazione efficiente del Sistema del Credito Cooperativo;
 - i-bis) di nominare con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei presenti i componenti della Delegazione sindacale nazionale, assicurando una composizione adeguata e arti-

colata rispetto agli associati; la Delegazione sindacale nazionale si avvarrà del supporto dei tecnici indicati da Federcasse, da ciascuno dei Gruppi bancari cooperativi e della Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen;

- l) di autorizzare con la maggioranza dei tre quarti dei voti dei presenti tutti i patti, le convenzioni e gli accordi, compresi quelli di natura sindacale per i quali ha poteri di rappresentanza;
- m) di decidere la costituzione di commissioni e di comitati tecnici stabilendone la composizione, le attribuzioni, la durata e l'eventuale compenso;
- n) di nominare il direttore determinandone i poteri, le attribuzioni e il trattamento economico e di disporne la revoca;
- o) di curare il raggiungimento degli scopi della Federcasse e di attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- p) di deliberare sulla eventuale convocazione di un congresso aperto alla partecipazione degli associati di cui all'articolo 8, determinandone l'oggetto e stabilendone le modalità di svolgimento;
- q) di fissare ad inizio di ciascun biennio di revisione cooperativa le modalità di ripartizione tra Federcasse e le Federazioni territoriali dei contributi di revisione di cui al successivo art. 27, comma 2;

- r) con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti, di approvare la proposta di determinazione della misura dei contributi associativi a carico degli associati, nonché di deliberare la ripartizione degli stessi, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento di cui al successivo articolo 27.
- s) deliberare su proposta del direttore in materia di assunzioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale.

4. Il consiglio nazionale ha inoltre il compito:

- a) di gestire il patrimonio della Federcasse, di provvedere alle entrate e alle uscite secondo il preventivo delle spese e delle entrate della gestione e di predisporre il bilancio di esercizio ed il preventivo da sottoporre all'esame dell'Assemblea;
- b) di decidere su tutte le questioni e gli atti;
- c) di esaminare gli altri argomenti sottoposti dal presidente e di prendere iniziative, nell'interesse generale della Federcasse e per il conseguimento degli scopi sociali;
- d) di affidare, se del caso, al presidente, ai vice presidenti, a singoli consiglieri o a terzi, lo studio di determinate questioni, progetti, proposte, ed, in genere, incarichi per oggetti specifici.

5. Il consiglio nazionale con apposita delibera può delegare parte dei propri compiti al presidente

e/o ai vice presidenti; non sono in nessun caso delegabili i compiti di cui alle lettere da a) ad e) del terzo comma del presente articolo.

Art. 19

Comitato di consultazione

1. Il comitato di consultazione si compone del presidente, del vice presidente vicario e del vicepresidente, nonché del rappresentante per ciascuna Capogruppo e, per Raiffeisen IPS, del rappresentante della Federazione Raiffeisen.

2. Il comitato si riunisce anche attraverso video o tele conferenza, su convocazione del presidente che ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

Art. 20

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Federcasse di fronte ai terzi e in giudizio ed adempie tutte le funzioni che lo statuto non riserva all'assemblea o al consiglio nazionale.

2. Il presidente presiede l'assemblea, il consiglio nazionale e il comitato di consultazione. Partecipa altresì al consiglio nazionale e al Consiglio di presidenza della Confederazione Cooperative Italiane, ai sensi dello statuto.

3. Nei casi di assenza o di impedimento del presidente, le funzioni vengono assunte dal vice presidente vicario e, in mancanza, dal vice presidente. La firma di uno dei vice presidenti fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Art. 21

Conferenza dei direttori del Sistema del Credito Cooperativo

1. Gli organi decisionali della Federcasse si avvalgono della collaborazione tecnica della “Conferenza dei direttori del Sistema del Credito Cooperativo”, composta dai direttori e/o dai rappresentanti degli associati di cui all'articolo 8, comma 1, lettere b), c) e d).

2. La Conferenza è convocata dal presidente della Federcasse almeno ogni trimestre. Alle riunioni partecipano anche i vice presidenti; le riunioni sono presiedute dal presidente stesso o da un suo delegato e possono tenersi anche in video o audio conferenza.

Art. 22

Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due supplenti eletti dall'assemblea anche fuori dei

propri componenti con attenzione alla rappresentanza della base associativa. I membri del collegio sono scelti tra gli iscritti all'apposito registro, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. Il collegio dei revisori dei conti controlla la gestione sociale, vigila sulla osservanza delle leggi e dello statuto e accerta la esattezza delle scritture contabili e del bilancio di esercizio, riferendone all'assemblea. I componenti del collegio possono operare anche individualmente, ma deliberano collegialmente a maggioranza. I loro accertamenti e rilievi devono essere trascritti nell'apposito libro.

3. I membri del collegio dei revisori dei conti sono tenuti ad intervenire all'assemblea e alle riunioni del consiglio nazionale.

Art. 23

Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri è composto di tre membri compreso il presidente, eletti dall'assemblea anche al di fuori dei propri componenti. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di assenza definitivamente accertata nel corso del triennio provvede alla sostituzione il consiglio nazionale con nomina fino alla prossima assemblea.

2. Il collegio dei probiviri decide sui ricorsi relativi alle domande di ammissione ad associato respinte

e su quelli relativi alla irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 11.

3. La Federcasse e i suoi associati sono tenuti ad affidare al collegio dei probiviri la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra loro circa l'interpretazione e l'applicazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni sociali.

4. Il ricorso al collegio dei probiviri deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

5. Il collegio dei probiviri decide con dispensa da ogni formalità e dall'obbligo del deposito delle decisioni stabilito dal Codice di Procedura Civile.

6. In alternativa, sempre nel termine perentorio di trenta giorni, si può adire il Collegio arbitrale che si compone di tre arbitri nominati dalla Camera arbitrale e di conciliazione della cooperazione secondo il regolamento da essa adottato.

7. La scelta dei due riti è tassativa e non è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria.

TITOLO V

Direzione

Art. 24

Direttore

1. Il direttore provvede alla esecuzione delle delibere degli organi sociali e dirige la struttura operativa della Federcasse secondo le disposizioni dello statuto e le direttive degli organi deliberanti, del presidente e dei vice presidenti. Il direttore è capo gerarchico del personale.
2. Il direttore decide su ciò che concerne l'organico del personale e la funzionalità degli uffici, nonché propone al consiglio nazionale decisioni in materia di assunzioni, provvedimenti disciplinari e licenziamenti del personale.
3. Le facoltà, le attribuzioni ed i poteri del direttore sono determinati dal consiglio nazionale ai sensi dell'art. 18, lettera n).
4. Il direttore partecipa alle riunioni del consiglio nazionale e del comitato di consultazione dei quali funge di norma da segretario.

TITOLO VI

Patrimonio – Bilancio – Entrate

Art. 25

Patrimonio

1. Il patrimonio della Federcasse è costituito dalle attività al netto delle passività ed è rendicontato nel bilancio.

Art. 26

Bilancio

1. Per ciascun esercizio sociale, coincidente con l'anno solare, vengono predisposti:

- a) il bilancio di esercizio composto da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati, corredato dalle relazioni del consiglio nazionale e del collegio dei revisori dei conti;
- b) il preventivo delle spese della gestione e le relative coperture.

2. In nessun caso, gli associati hanno diritto alla distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione o del patrimonio della Federcasse, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 27

Entrate

1. Le entrate della Federcasse provengono dai contributi associativi, dai contributi di revisione cooperativa e da risorse, sovvenzioni, sussidi o contributi da parte di soggetti terzi. Gli associati di cui all'articolo 8, comma 1, sono tenuti alla copertura delle spese di gestione mediante il versamento dei contributi associativi. Gli altri associati di cui all'articolo 8, sono tenuti al versamento dei contributi associativi.

2. Nel rispetto della convenzione stipulata con Confcooperative per l'esecuzione dell'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 220/02 sulle BCC-CR, Federcasse riscuote il contributo di revisione cooperativa dovuto dalle BCC-CR sulle quali svolge l'attività di revisione cooperativa, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. I parametri e gli importi di tali contributi sono fissati con decreto del ministero competente. Le modalità di ripartizione dei contributi di revisione tra Federcasse e le Federazioni per le spese riferibili a tale attività e dalle stesse sostenute sono fissate dal consiglio nazionale della Federcasse. Della gestione dei contributi di revisione cooperativa viene data informativa dettagliata in nota integrativa del Bilancio d'esercizio.

2-bis. La Federazione Trentina della Cooperazione, la Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen e le Federazioni territoriali aventi sede nelle Regioni a statuto speciale non partecipano alla ripartizione dei contributi di revisione per le spese di vigilanza cooperativa. Ad eccezione dei casi in cui Federcasse incarichi, per le revisioni di BCC-CR di propria competenza, Revisori iscritti nell'Elenco speciale dei Revisori tenuto presso il Ministero competente e dipendenti o collaboratori della Federazione Trentina della Cooperazione, Raiffeisenverband Südtirol-Federazione Cooperative Raiffeisen e delle Federazioni territoriali aventi sede nelle Regioni a statuto speciale.

3. Il sistema di calcolo dei contributi associativi è fissato da un apposito regolamento assembleare.

4. Il regolamento di cui al comma 3, tiene conto dei seguenti criteri:

- a) sino al 65% di quanto previsto dal bilancio di previsione annuale è corrisposto dai soggetti di cui alle lett. a), b) e d) dell'art. 8 del presente statuto, nonché dalle BCC-CR che aderiscono direttamente a Federcasse. Queste ultime versano individualmente un ammontare incrementato di una componente aggiuntiva rispetto a quello che pagherebbero se aderissero alla Federazione territoriale di riferimento, determinata secondo criteri stabiliti nel regolamento di cui al terzo comma del presente articolo;
- b) sino al 25% di quanto previsto dal bilancio di previsione è corrisposto dalle Capogruppo dei Gruppi bancari cooperativi e dalla Cassa Centrale Raiffeisen di cui alla lett. c) dell'art. 8, ripartito secondo i criteri stabiliti nel regolamento di cui al terzo comma del presente articolo;
- c) almeno il 10% di quanto previsto dal bilancio di previsione è corrisposto dagli altri associati.

TITOLO VII

Durata – Cessazione – Disposizioni generali

Art. 28

Durata

1. La durata della Federcasse è a tempo indeterminato.

Art. 29

Cessazione

1. Per deliberare lo scioglimento della Federcasse e la devoluzione del patrimonio occorre la delibera dell'assemblea, espressa con il voto favorevole di almeno tre quarti dei voti spettanti alla totalità degli associati.

2. Spetta alla stessa assemblea di nominare con la predetta maggioranza i liquidatori e di fissarne i poteri e le facoltà, nonché di stabilire i criteri per la destinazione del patrimonio della Federcasse, secondo quanto stabilito dal comma successivo.

3. In caso di scioglimento il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dalla Federcasse ovvero a fini di pubblica utilità, sentito in proposito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 30
Disposizioni generali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge ed ai principi generali del diritto, nonché, per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e Bolzano, alle norme ivi emanate a tali scopi.

TITOLO VIII

Clausola arbitrale – Norme transitorie

Art. 31

Clausole arbitrali

1. In alternativa a quanto previsto dall'articolo 23 del presente statuto e in conformità a quanto previsto ai commi 6 e 7 del medesimo articolo sono devolute alla cognizione di tre Arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di seguito indicate, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, tutte le controversie per le quali è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri.

2. L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione.

3. Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e sono nominati dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione. In difetto di designazione sono nominati dal Presidente del tribunale di Roma.

4. Gli arbitri decidono secondo diritto ed il lodo è impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di que-

sioni non compromettibili ovvero l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di deliberare assembleari.

5. Gli arbitri decidono nel termine di centoventi giorni dalla prima costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi chiedano una proroga al Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione, per non più di una sola volta, nel caso di cui all'articolo 35, comma secondo, D. Lgs. n. 5/2003, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

6. Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

7. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate da entrambe le parti, con vincolo di solidarietà, come previsto dall'articolo 35, punto tre, del Regolamento della Camera Arbitrale.

8. Per ogni ulteriore questione non esplicitamente prevista nel presente e nel precedente articolo, la procedura arbitrale è disciplinata dalle norme

contenute nel Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale e di Conciliazione della Cooperazione in vigore al momento della produzione della domanda.

Art. 32

Norme transitorie

1. Per il solo anno solare 2019, il semestre 1 luglio 2019–31 dicembre 2019 costituirà autonomo esercizio sociale.

2. I componenti gli Organi sociali di cui all'articolo 12, comma 1, lettere da b) ad f) del presente statuto, nonché il comitato esecutivo in carica alla data di approvazione del presente statuto, decadono alla prima assemblea successiva all'approvazione del presente statuto. Fino a tale data possono continuare a svolgere le funzioni ad essi attribuite dallo statuto vigente alla data della loro nomina.

3. Per il preventivo delle spese della gestione e delle relative coperture concernenti l'esercizio 2020, nonché ai fini dell'applicazione del regolamento di cui all'articolo 27 del presente statuto, si utilizzano i dati di bilancio degli associati relativi all'esercizio 2018.



© Ecra Srl
Edizioni del Credito Cooperativo
Via Lucrezia Romana, 41/47 - 00178 Roma
Tel. 06.72079191 - Fax 06.72079190
www.ecra.it
info@ecra.bcc.it

Finito di stampare nel mese di settembre 2020
da Ti Printing (Roma)

